



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

**Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi
Informatici**

Prot. 0181 Comunicazione
Distribuzione

Roma, 14 Giugno 2010

A TUTTE LE IMPRESE

Agenti di assicurazione - Richiesta di provvigioni sui contributi al FGVS e al SSN - Insussistenza del diritto - Sentenza Corte di Cassazione n.11142/2010

Facciamo riferimento alla Comunicazione n. 432 del 23 dicembre 2005 - con la quale avevamo trasmesso copia della sentenza n. 714/05 della Corte di Appello Torino che, in materia di computabilità dei contributi al FGVS e al SSN ai fini del calcolo dei compensi provvigionali, aveva accolto le ragioni proposte dall'agente - per comunicare che la S.C. di Cassazione ha invece accolto con il Provvedimento allegato i motivi di ricorso proposti dall'impresa, rigettando così il verdetto della sentenza di merito.

La questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte verteva sull'esatta interpretazione da darsi all'art. 3 dell'ANA, secondo cui la provvigione riconosciuta dall'impresa all'agente deve essere calcolata sul premio dovuto all'assicuratore al netto di tasse ed imposte.

In sostanza, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità da parte dell'agente a fondare una parte della sua retribuzione provvigionale su voci che costituiscono elementi completamente avulsi dal concetto tecnico di premio assicurativo, riguardando oneri posti a carico dell'assicurato cui non corrisponde alcuna prestazione dell'assicuratore in suo favore.

La Corte di Cassazione ha ritenuto in maniera incontrovertibile che il premio percepito dall'assicuratore non può ricomprendere i contributi in parola in quanto dovuti ad enti pubblici e non costituenti corrispettivo del contratto di

assicurazione.

Viene così definitivamente confermata l'interpretazione da sempre sostenuta dall'Associazione e che è di un'intuitività elementare, circa l'illegittimità di fare rientrare nella nozione di premio assicurativo - ai sensi dell'art. 3 dell'ANA - le somme di denaro, quali i contributi in parola, non remunerative del rischio assicurato e assimilabili per loro natura a tasse ed imposte.

Distinti saluti.

Rif.: Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi Informatici - Distribuzione
Dott. Stefano Montanari
tel. 0632688 fax: 06 36006300
stefano.montanari@ania.it

IL DIRETTORE
V. Verdone

Allegato

Cassazione Civile Sezione Lavoro 7 maggio 2010, n. 11142